

Bruxelles, 5 ottobre 2018
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2016/0414(COD)

12230/1/18
REV 1 ADD 1

CODEC 1480
JAI 889
COPEN 302
DROIPEN 132
CT 146

NOTA PUNTO "I/A"

| | |
|---------------|--|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio |
| Oggetto: | Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazione |

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA E DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Slovenia appoggiano l'obiettivo della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (in appresso "la direttiva") di rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro attraverso il diritto penale.

La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Slovenia desiderano tuttavia sottolineare le preoccupazioni che nutrono riguardo all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4 della direttiva. Ai sensi di questa disposizione, gli Stati membri sono tenuti a qualificare come reato il riciclaggio di beni provenienti da una condotta che ha avuto luogo in un'altra giurisdizione anche se tale condotta non costituisce reato in detta giurisdizione. Questa disposizione si applica alle condotte previste all'articolo 2, punto 1, lettere da a) a e) e lettera h), che gli Stati membri sono tenuti a qualificare come reati in virtù della legislazione dell'UE. Tuttavia, poiché i paesi terzi non sono vincolati dalla legislazione dell'UE e potrebbero non aver qualificato come reato dette condotte, la disposizione in questione potrebbe portare ad incriminare operazioni relative a beni ottenuti in modo legale in un paese terzo, il che solleva gravi preoccupazioni.

La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Slovenia sono del parere che in questi casi la doppia incriminabilità, vale a dire il requisito secondo cui la condotta-presupposto deve costituire reato sia nella giurisdizione in cui ha avuto luogo sia (qualora vi avesse avuto luogo) nella giurisdizione in cui è commesso il riciclaggio di denaro, sia necessaria per la proporzionalità tra reato e pena ai sensi dei principi fondamentali che costituiscono una tradizione costituzionale comune degli Stati membri e dell'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
